



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 161/26/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BONAVIGO (VERONA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni



riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTE le note del 28 maggio 2026 (prot. lli n. 0196843 e n. 0196844), successivamente integrate il 3 giugno 2026 (prot. n. 0202358), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bonavigo (Verona), a seguito della denuncia della Signora Chiavelli Romina e della denuncia del Signor Rossini Simone, entrambi candidati Sindaci, per la pubblicazione delle seguenti attività di comunicazione:

1. *“locandina serata conclusiva campagna elettorale presso la nuova mensa scolastica, con risotto per tutti”* da parte della *“lista “Con te Gobbi Sindaco”* e precisamente *“il committente responsabile Ermanno Gobbi, attuale sindaco e candidato alle prossime elezioni amministrative [...] ha pubblicato un avviso sulla pagina Facebook “6di Bonavigo se...” in data 15 maggio 2026 e distribuito dei volantini cartacei in cui si invita la popolazione agli incontri per la presentazione dei candidati della lista e del programma amministrativo 2026-2031. L'ultimo di questa serie di incontri viene fissato la sera di venerdì 22 maggio 2026, presso la nuova “mensa scolastica in via Carlo Ederle con taglio del nastro”* e 2. *“locandina comunicazione incontri illustrazione modalità della nuova raccolta di carta e secco indifferenziato e buone pratiche per la gestione dei rifiuti”*, pubblicata *“sul canale Facebook (... in data 14 maggio 2026) del Comune di Bonavigo e sul sito internet stesso del Comune”*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 20 maggio 2026 le controdeduzioni per entrambe le segnalazioni, avendo riscontrato *“la rimozione dell'avviso sui canali social”* con riferimento all'iniziativa segnalata al n. 1, ha trasmesso all'Autorità la proposta di sanzione per la comunicazione relativa all'evento segnalato al n. 2 perché *“priva di impersonalità”*;

ESAMINATE le memorie difensive del 21 maggio 2026 (protocollate il 22 maggio seguente) con le quali il Sindaco del Comune di Bonavigo, Signor Ermanno Gobbi, ha rappresentato che:

- relativamente alla *“locandina serata conclusiva campagna elettorale presso la nuova mensa scolastica, con risotto per tutti”* si comunica che *“si è provveduto ad annullar[e] e sostituir[e] l'appuntamento] con incontro pubblico che si terrà in una diversa collocazione del territorio comunale. Si è conseguentemente operato per la rimozione dell'avviso nei canali social sostituendolo con altra comunicazione (allegato 1)”*;

- relativamente alla *“locandina comunicazione incontri illustrazione modalità della nuova raccolta di carta e secco indifferenziato e buone pratiche per la gestione dei rifiuti [...] si segnala che trattasi di attività assolutamente necessaria e urgente per il regolare e continuativo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, che dal 1 giugno 2026 presenterà significative modifiche di espletamento. L'incontro con la popolazione è stato espressamente richiesto dalla ditta S.I.V.E. Servizi Intercomunali VeronaPianura s.r.l., società che svolge il servizio di igiene urbana e di tariffazione nel Comune di Bonavigo (allegato 2). L'incontro si terrà presso la locale Palestra Comunale sita in via Verona - Capoluogo”*;



RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa la medesima attività di comunicazione effettuata nei confronti del Comune di Bonavigo, soggetto segnalato;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;



CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*”, finalizzata, tra l'altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 9 aprile 2026, data di inizio della campagna elettorale del 24 e 25 maggio 2026;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano “*utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze*” (cfr. *FAQ*, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito web: www.agcom.it);

PRESO ATTO che per quanto riguarda la serata conclusiva della campagna elettorale presso la nuova mensa scolastica, il Sindaco del Comune di Bonavigo - come risulta dalle controdeduzioni - ha comunicato la rimozione dell'avviso sui canali *social* e riprogrammato l'iniziativa “*in una diversa collocazione del territorio comunale*”, diversa dall'utilizzo della mensa scolastica inizialmente prevista e che tale materia - come rappresentato dal competente Comitato regionale - “*è di competenza dell'Autorità Giudiziaria, in particolare della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti, per cui, comunque, l'Ente ha già adottato una soluzione alternativa*”, per cui si procede all'archiviazione;

CONSIDERATA l'attività di comunicazione accertata dal competente Comitato regionale attraverso il *post* del 14 maggio 2026, pubblicato sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Bonavigo (<https://www.facebook.com/ComuneBonavigo/>), dal titolo “*Incontri con la popolazione*”, con l'allegata locandina di organizzazione da parte dell'Ente di due incontri in data 26 e 27 maggio 2026, rivolti alla cittadinanza circa le modalità della nuova raccolta di carta e di secco indifferenziato e per le buone pratiche per la gestione dei rifiuti sulla base del “*Progetto denominato “S.I.V.E. 4.0 - DIGITAL CIRCULAR TRANSITION: MODELLO INTEGRATO PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE, LA TRACCIABILITÀ SMART E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NEL BACINO VERONA SUD. INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E PARTECIPAZIONE*” finanziato con Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 - Priorità 2 - Azione 2.6.2”;

RILEVATO che detto *post* del 14 maggio 2026 e l'allegata locandina sono privi del requisito dell'impersonalità, in quanto è presente il logo del Comune di Bonavigo, oltre quello



della Regione Veneto, dell'Europa, del Consiglio di bacino Verona Sud, nonché della società dei servizi intercomunali, ma tuttavia indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni della Pubblica Amministrazione e non differibili, atteso che l'iniziativa rientra in un *“iter vincolato a scadenze inderogabili e collocabili nell'ambito della par condicio [...] per il regolare e continuativo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti [che] dal 1° giugno presenterà significative modifiche di espletamento”*;

RITENUTO, per l'effetto, che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata e descritta al numero 2 della segnalazione sul profilo *facebook* del Comune di Bonavigo, oggetto di accertamento, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

al Comune di Bonavigo di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione del *post* durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 sul profilo *facebook* istituzionale in data 14 maggio 2026, dal titolo *“Incontri con la popolazione”*, in merito all'organizzazione di due incontri in data 26 e 27 maggio 2026, rivolti alla cittadinanza circa le modalità della nuova raccolta di carta e di secco indifferenziato e per le buone pratiche per la gestione dei rifiuti, con allegata locandina. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bonavigo (Verona) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella